REGOLAMENTO INTERNO

PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50[1].

[1] Il presente Regolamento è di proprietà di Erogasmet. E' fatto divieto di qualsiasi riproduzione, parziale e/o totale, senza previa autorizzazione

INDICE

PARTE I

I PRINCIPI

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Principi generali

Art. 4 – Soglie per l'applicazione del Regolamento

Art. 5 – Pubblicità

PARTE II

LE PROCEDURE DI GARA

Titolo I Le procedure e le soglie economiche

Art. 6 Procedure di affidamento

Art. 7 Sistema di qualificazione e procedure telematiche

Art. 8 Soggetti ammessi

Art. 9 Soglie economiche

Art. 10 Affidamento diretto

Art. 11 Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Art. 12 Procedura negoziata con previa indizione di gara

Art. 13 Accordi quadro

Titolo II requisiti

Art. 14 Requisiti generali e speciali

Art. 15 Criteri di selezione qualitativa

Art. 16 Avvalimento

Art. 17 Garanzie

Titolo III Le operazioni di gara

Art. 18 Sede della gara

Art. 19 Criteri di aggiudicazione

Art. 20 Operazioni di gara

Art. 21 Offerte anormalmente basse

Art. 22 Aggiudicazione

Art. 23 Rilanci

Art. 24 Aste Elettroniche

Titolo IV Offerta

Art. 25 Irrevocabilità dell'offerta

Art. 26 Offerta

Art. 27 Prezzi e corrispettivi

Titolo V Obblighi delle Imprese

Art. 28 Pubblicità degli esiti

Art. 29 Richiesta di emissione del CIG/Smart CIG

PARTE I

I PRINCIPI

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

I. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50 del 2016, trova applicazione agli appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie economiche definite dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016 limitatamente alle ipotesi in cui le imprese del Gruppo Erogasmet operano in virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 50 del 2016 e qualora tali affidamenti siano strumentali alle attività previste dagli artt. da 115 a 121 del D.Lgs. 50 del 2016.

II. Il presente regolamento si applica anche agli appalti di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 1, comma 2 lett. d), del D.lgs. 50 del 2016 affidati dalle Imprese del Gruppo Erogasmet nell'ipotesi in cui tali affidamenti siano strettamente strumentali alla gestione del servizio gestito dal concessionario e le opere pubbliche realizzate diventino di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice.

III. Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per le Imprese del Gruppo Erogasmet di applicare, anche agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento, le procedure previste dagli artt. 122 – 139 e 36 del D.Lgs. 50 del 2016.

IV. Il presente regolamento non trova applicazione per gli appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie economiche definite dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016 nei casi in cui le Imprese del Gruppo Erogasmet non operino in virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 50 del 2016 e tali affidamenti non siano riconducibili alle ipotesi delineate dall'art. 1, comma 2 lett. d), del D.lgs. 50 del 2016.

V. Il presente regolamento non trova, altresì, applicazione per gli appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie economiche definite dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016 nell'ipotesi in cui tali affidamenti non siano strumentali alle attività previste dagli artt. da 115 a 121 del D.Lgs. 50 del 2016.

VI. Nei casi delineati dai commi VI e V del presente articolo, le Imprese del Gruppo Erogasmet possono provvedere all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie economiche definite dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016 tramite contratti di diritto privato, non essendo vincolate al rispetto dei principi di evidenza pubblica e alle regole scandite dal D.Lgs. 50 del 2016 e dalle Direttive dell'Unione Europea con questo recepite nell'Ordinamento interno.

Art. 2 - Definizioni

I. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- *Codice*: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- *Concorrente, aggiudicatario, appaltatore, fornitore, esecutore di lavori, prestatore di servizi, contraente*: operatore economico con il quale, nelle diverse fasi delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, le Imprese del Gruppo Erogasmet entrano in contatto.
- *Imprese*: imprese di distribuzione del Gruppo Erogasmet, la cui attività negoziale è disciplinata dalle norme del presente Regolamento.
- *Organi di amministrazione*: soggetti, previsti nello statuto delle Imprese, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
- *Procedure di gara*: ogni procedura inerente all'appalto per l'affidamento a un operatore economico terzo di un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori ordinariamente posta in essere dalle Imprese ai sensi del presente Regolamento nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
- *Accordo quadro*: accordo concluso tra le Imprese ed uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
- *Sistema di qualificazione*: sistema di qualificazione degli operatori economici ai sensi dell'art. 134 d.lgs. 50 del 2016, istituto dalle Imprese ed accessibile tramite il sito internet delle Imprese (https://erogasmet.acquistitelematici.it);

Art. 3 - Principi generali

I. I principi che regolano le azioni e le attività delle Imprese, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono conformi ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza e della non discriminazione, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché – laddove previsto – al principio di rotazione.

II. Nelle procedure di gara non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.

III. Le procedure di gara sono ispirate ai principi della concorrenza, garantendo l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, e di rotazione, evitando il consolidarsi di rapporti con solo alcuni operatori economici.

Art. 4 - Soglie per l'applicazione del Regolamento

I. Le procedure di cui al presente Regolamento si applicano per l'affidamento di contratti aventi importi inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 co.2 del Codice.

II. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, il valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando le Imprese prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, la stessa ne terrà conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

III. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui le Imprese avviano la procedura di affidamento del contratto.

IV. Per il calcolo del valore stimato per le singole tipologie di affidamento si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 35, commi da 8 a 18, del Codice.

Art. 5 – Pubblicità

I. Il presente regolamento è pubblicato all'indiritto https://erogasmet.acquistitelematici.it., accessibile tramite i siti internet istituzionali delle Imprese.

II. La pubblicità delle procedure poste in essere è garantita con mezzi idonei, in ragione della differente tipologia di procedura.

III. Le Imprese si riservano di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto da affidare.

PARTE II

LE PROCEDURE DI GARA

Titolo I - Le procedure e le soglie economiche

Art. 6 - Procedure di affidamento

I. Per l'affidamento dei contratti oggetto del presente Regolamento, le Imprese possono, a seconda degli importi specificati nell'art. 9, ricorrere alla procedura di affidamento diretto mediante negoziazione con un unico operatore economico, ovvero alla procedura negoziata senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara o con previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara.

II. La scelta della procedura è rimessa, nel rispetto delle soglie indicate dall'art. 9, alla libera scelta delle Imprese che potranno individuare la procedura selettiva più idonea alla singola tipologia di affidamento.

III. Qualora le norme di legge, anche conseguenti a situazioni emergenziali, consentano l'applicazione di regimi semplificati e/o meno stringenti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, le Imprese potranno beneficiare delle semplificazioni previste dalla legge anche derogando alla disciplina regolamentare.

Art. 7 – Sistema di qualificazione e procedure telematiche

I. Le Imprese hanno istituito un sistema di qualificazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 134 del Codice.

II. Le norme ed i criteri oggettivi per la qualificazione degli operatori economici sono indicati nel documento "Criteri di Qualificazione", pubblicato al link https://erogasmet.acquistitelematici.it.

III. L'avviso sull'esistenza del Sistema di qualificazione è stato pubblicato in gazzetta ufficiale e sulla stampa nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 128 del Codice.

IV. Le procedure di affidamento si svolgeranno preferibilmente in modalità digitale, tramite utilizzo della piattaforma on-line delle Imprese accessibile all'indirizzo https://erogasmet.acquistitelematici.it.

V. La documentazione presentata on-line per qualificarsi e per partecipare alle procedure dovrà essere firmata digitalmente nel rispetto di quanto prescritto dal D.lgs. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i ed in conformità alle indicazioni presenti nella documentazione di gara.

Art. 8 - Soggetti ammessi

I. Alle procedure selettive di cui al presente Regolamento sono ammessi i soggetti previsti dall'art. 45 e, nel caso di procedure dirette all'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria, 46 del Codice.

Art. 9 - Soglie economiche

I. Per la selezione degli operatori economici le Imprese dovranno operare nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, rotazione e di non discriminazione. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie economiche comunitarie si procede con le seguenti modalità:

1. Fasce di importo per l'affidamento di lavori:
   a) Inferiore a € 40.000: mediante affidamento diretto;
   b) Pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 1.000.000,00: mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara tramite consultazione, ove qualificati, di almeno tre operatori economici.
   c) Pari o superiore a €. 1.000.000,00 e inferiore a €. 2.500.000,00 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara tramite consultazione, ove qualificati, di almeno cinque operatori economici.
   d) Per lavori di importo pari o superiore a €. 2.500.000,00 fino alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata previa pubblicazione sul proprio sito web dell'avviso di

indizione di gara tramite la consultazione, ove qualificati, di almeno dieci operatori economici.

2. Fasce di importo per l'affidamento di servizi e forniture:
   a) Inferiore a € 40.000: mediante affidamento diretto;
   b) Pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 150.000,00 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara tramite consultazione, ove qualificati, di almeno tre operatori economici.
   c) Pari o superiore a €. 150.000,00 e fino alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara tramite consultazione, ove qualificati, di almeno cinque operatori economici.

II. Gli operatori da invitare nelle procedure negoziate di cui ai punti 1.b, 1.c, 2.b, 2c. sono individuati tramite il Sistema di qualificazione delle Imprese. Qualora ne ravvisino l'opportunità o qualora il numero di operatori qualificati non sia sufficiente a garantire un'adeguata partecipazione, le Imprese potranno invitare anche operatori economici non qualificati, individuati a seguito di apposite indagini di mercato.

III. L'operatore invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Art. 10 - Affidamento diretto

I. Le Imprese potranno procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle soglie previste dall'art. 9.

II. In deroga alle soglie di cui all'art. 9, le Imprese potranno affidare direttamente contratti di lavori, servizi e forniture a seguito di gara andata deserta ovvero qualora circostanze particolari dovute ad improcrastinabile urgenza e/o ragioni di sicurezza/emergenza lo rendessero indispensabile al fine di garantire l'operatività e la continuità del servizio.

Art. 11 - Procedura negoziata senza previa indizione di gara

I. Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma I punto 1 lett. b) e c) e punto 2 lett. b) e c) del presente Regolamento, le Imprese individuano gli operatori economici da consultare sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica, finanziaria, tecniche e

professionali desunte dal Sistema di qualificazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.

II. Le Imprese scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento e dispongono, previo svolgimento dei necessari controlli e – ove previsto - verifica della congruità dell'offerta, il provvedimento di aggiudicazione a suo favore.

III. Gli esiti di gara sono pubblicati all'indirizzo https://erogasmet.acquistitelematici.it.

Art. 12 – Procedura negoziata con previa indizione di gara

I. Le procedure negoziate previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara sono precedute dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara sul sito web https://erogasmet.acquistitelematici.it.

II. I termini entro i quali il concorrente è chiamato a presentare la propria domanda di partecipazione o a presentare l'offerta sono fissati di volta in volta avuto riguardo alla natura e alla complessità del contratto e non devono, comunque, essere inferiori a quindici giorni per la presentazione dell'offerta. Gli operatori economici che intendono presentare domanda di partecipazione devono preventivamente accreditarsi sul portale on-line di Erogasmet.

III. Soltanto gli operatori economici invitati dalle Imprese in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni.

IV. Le Imprese scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento e dispongono, previo svolgimento dei necessari controlli e – ove previsto – previa verifica della congruità dell'offerta, il provvedimento di aggiudicazione a suo favore.

Art. 13 - Accordi quadro

I. Le Imprese possono concludere accordi quadro mediante l'esperimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara e di procedure negoziate con previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara secondo le soglie di valore dei singoli appalti definite dall'art. 9 del presente Regolamento. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso.

II. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo.

III. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, le Imprese fissano un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

IV. Le Imprese non possono ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente Regolamento o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

V. La durata di un accordo quadro non può superare gli otto anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

Titolo II - Requisiti

Art. 14 - Requisiti generali e speciali

I. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e devono essere in possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalle Imprese negli atti di gara.

II. Il mancato possesso di tali requisiti costituisce motivo di esclusione dalle procedure selettive indette dalle Imprese.

Art. 15 - Criteri di selezione qualitativa

I. Le Imprese possono stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei concorrenti, indicando tali norme e criteri nell'avviso di indizione di gara e/o nella lettera di invito.

II. Qualora le Imprese si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, possono, nelle procedure negoziate con previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tali necessità e consentano alle Imprese di ridurre il numero dei candidati che saranno invitati a presentare l'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

Art. 16 - Avvalimento

I. Quando i concorrenti intendono avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 89 del Codice.

Art. 17 - Garanzie

I. Le Imprese possono chiedere ai concorrenti, indicandolo nell'avviso di indizione di gara o nella lettera di invito, la costituzione della garanzia fideiussoria provvisoria prevista dall'art. 93 del Codice e l'impegno a costituire le garanzie di cui agli articoli 103 e 104 del Codice.

Titolo III - Le operazioni di selezione

Art. 18 - Sede della gara

I. La gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nei documenti di gara con il sistema delle offerte caricate sulla piattaforma informatica entro il termine fissato.

Art. 19 - Criteri di aggiudicazione

I. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nell'avviso di indizione di gara e nella lettera d'invito.

II. Le procedure potranno essere aggiudicate sulla base dei seguenti criteri:

1. offerta economicamente più vantaggiosa;
2. minor prezzo.

III. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'avviso di indizione di gara o la lettera di invito devono indicare i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

IV. I riferiti atti di gara devono indicare anche gli eventuali sub – criteri, sub - pesi o sub - punteggi cui dovrà attenersi la Commissione giudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica al di sotto delle quali le offerte non

saranno ritenute idonee con conseguente inammissibilità di quelle che non abbiano conseguito il punteggio minimo alla fase di valutazione dell'elemento economico.

Art. 20 - Operazioni di gara

I. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad un'apposita Commissione di aggiudicazione costituita da un numero dispari di componenti e, comunque, non superiore a cinque membri.

II. La nomina dei componenti della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

III. Ogni seduta della Commissione deve essere garantita da adeguata pubblicità riguardo all'apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ai soli fini di verificare la completezza della documentazione e, quindi, delle offerte economiche. Il sistema informatico adottato dalle Imprese per la gestione delle gare digitali consente il rispetto del principio di pubblicità delle sedute di gara, anche mediante collegamento da remoto.

IV. I lavori della Commissione si svolgeranno in sedute riservate solo per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche.

V. Per lo svolgimento delle operazioni di gara, la Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che, se necessario, salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

VI. Le riunioni della Commissione dovranno essere documentate tramite la redazione di un verbale in forma sintetica.

VII. In esito all'apertura delle offerte economiche, la Commissione in seduta pubblica provvederà a stilare la graduatoria finale e a disporre, previo svolgimento dei necessari controlli e verifica della congruità dell'offerta, la proposta di aggiudicazione a favore del primo classificato.

VIII. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo non sarà necessario nominare un'apposita Commissione di aggiudicazione, potendo le operazioni di gara essere svolte dal soggetto nominato dall'Organo di amministrazione dell'Impresa assistito da due testimoni.

Art. 21 - Offerte anormalmente basse

I. Gli operatori economici forniscono, su richiesta delle Imprese, le giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

II. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ed il numero delle offerte pervenute è pari o superiore a cinque, si applica quanto previsto dai commi 2, 2bis dell'art. 97 d.lgs. 50/2016.

III. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

IV. Nelle procedure di gara regolate dal criterio di aggiudicazione del minor prezzo alla verifica delle offerte risultate anomale provvede il soggetto nominato dall'Organo di amministrazione che svolge i compiti del RUP, che potrà avvalersi di una struttura di supporto o di una commissione specificatamente nominata.

V. Nelle procedure regolate dal criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione della congruità delle offerte è operata dal soggetto nominato dall'Organo di amministrazione per esercitare i compiti del RUP, che potrà essere assistito dalla Commissione giudicatrice.

VI. Qualora l'esito della verifica sia negativo, si dà luogo all'esclusione dell'operatore economico la cui offerta è risultata anomala e alla valutazione della congruità dell'offerta degli altri offerenti in ordine di graduatoria e si provvede all'aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta fra quelle non viziate da eccessivo ribasso.

Art. 22 – Aggiudicazione

I. Se non diversamente prescritto dai documenti di gara, si procede all'aggiudicazione anche nel caso in cui risulti ammessa una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto. Le offerte non sono soggette a variazioni in sede di gara, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 23.

II. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta in caso di aggiudicazione al massimo ribasso, ovvero, qualora nelle gare da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, l'aggiudicatario verrà individuato a seguito di una ulteriore fase di rilancio competitivo da esperirsi tra i suddetti concorrenti, salvo diversa prescrizione dei documenti di gara.

III. In caso di ulteriore parità o diniego di ambedue i concorrenti a presentare un ulteriore ribasso, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica.

IV. L'aggiudicazione è adottata successivamente alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e all'esito dell'eventuale valutazione dell'offerta ove in sospetto di anomalia.

Art. 23 - Rilanci

I. Se previsto nei documenti di gara, le Imprese potranno chiedere agli offerenti di presentare un ulteriore rilancio per il miglioramento dell'offerta economica.

II. Tale possibilità dovrà essere espressamente indicata nel bando o nei documenti di gara.

III. Una volta raccolti gli eventuali miglioramenti di offerta, le Imprese aggiudicheranno il contratto in funzione dei risultati dei rilanci.

Art. 24 - Aste elettroniche

I. Le Imprese potranno ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

II. L'asta sarà strutturata come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

III. Le Imprese indicano il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito.

IV. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive.

V. Nel corso di ogni fase dell'asta, le Imprese comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti le informazioni che consentono di conoscere la rispettiva classificazione.

VI. Dopo aver conclusa l'asta, le Imprese aggiudicano il contratto in funzione dei risultati dell'asta.

Titolo IV - Offerta

Art. 25 - Irrevocabilità dell'offerta

I. L'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c., è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempreché i documenti di gara non dispongano diversamente.

Art. 26 - Offerta

I. L'offerta, redatta in lingua italiana, deve essere trasmessa tramite utilizzo della piattaforma informatica delle Imprese.

II. La piattaforma informatica consente il caricamento della documentazione amministrativa, dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, ove prevista.

III. La data e l'ora di trasmissione delle offerte sono comprovate esclusivamente dalla piattaforma informatica. Non sono prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca.

IV. E' fatta salva la facoltà per le ditte partecipanti di far pervenire una nuova offerta nel caso in cui le Imprese proroghino il termine di scadenza. In caso di riapertura dei termini di presentazione dell'offerta, le offerte pervenute dopo la scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere nuovamente presentate.

V. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite e di Consorzi di cui all'art 45, lettera e) del Codice, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati.

Art. 27 - Prezzi e corrispettivi

I. L'offerta deve essere compilata secondo quanto previsto dalla piattaforma informatica e dalla documentazione di gara.

II. L'importo contenuto in offerta o risultante dall'offerta si intende al netto dell'IVA.

Titolo V - Obblighi delle Imprese

Art. 28 - Pubblicità degli esiti

I. Le Imprese pubblicano sulla piattaforma on-line accessibile dal sito internet https://erogasmet.acquistitelematici.it, per un periodo non inferiore ai 30 giorni, l'avviso sui risultati delle procedure selettive e di affidamento, indicando il nominativo del soggetto dichiarato aggiudicatario, l'importo del contratto e l'oggetto delle prestazioni affidate.

II. Tale obbligo di pubblicazione deve essere assolto anche nel caso in cui le procedure non siano precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara o di un avviso periodico indicativo.

Art. 29 - Richiesta di emissione del CIG/Smart CIG

I. Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara CIG e Smart CIG e il pagamento del contributo SIMOG in conformità alla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura di gara, all'invito degli operatori economici selezionati o all'affidamento diretto delle prestazioni.